

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DCC 19/2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la serena e civile convivenza, di prevenire e contrastare condizioni di disagio, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art.2 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica, ove non diversamente disposto per particolari fattispecie, in tutto il territorio comunale.

TITOLO II – SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art.3 – Principi generali

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte di tutta la collettività, pertanto sono vietate le attività o i comportamenti che si pongano in contrasto con l'indicata finalità.

Per suolo pubblico si intende sia il suolo che costituisce la proprietà demaniale, sia il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di uso pubblico .

E' vietato occupare suolo pubblico senza specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato secondo le modalità del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e applicazione della relativa tassa.

Art.4 – Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico o di uso pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire attività, compresi i giochi, che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, intralcio o disturbo alle persone o all'esercizio delle attività civili o religiose, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi anche il lancio di petardi e simili.
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e/o artigianali e/o private;
- d) abbandonare rifiuti o qualsiasi altro materiale;
- e) gettare mozziconi dei prodotti da fumo, gomme da masticare e scontrini;
- f) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci recando intralcio e/o disturbo;
- g) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici pubblici e aperti al pubblico (monumenti, chiese, ecc.) per ivi consumare cibi e bevande, dormire e/o compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi e al decoro;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si tengono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico;
- i) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- l) calpestare le aiuole, raccogliere i fiori o comunque danneggiare le piante nei giardini pubblici o nelle aree verdi;
- m) intralciare od ostacolare sulla strada e sue pertinenze, con qualunque mezzo, azione o comportamento, il regolare flusso veicolare e pedonale;
- n) distribuire alimenti a colombi, anche su aree private;
- o) abbandonare nell'ambiente resti cibo di qualunque genere;
- p) passeggiare e sostare a torso nudo o in costume da bagno .

Art.5 – Vasche e fontane

Costituiscono comportamenti vietati:

- a) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche ed organiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- b) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio in genere di cose;
- c) prelevare dalle fontanelle pubbliche acqua a scopo diverso da quello potabile e comunque in misura superiore a litri 1, salvo diverse disposizioni;
- d) disperdere acqua lasciando aperti i rubinetti oltre il tempo strettamente necessario al prelievo di cui al punto che precede.

Art.6 – Campeggio Libero

E' vietato in tutto il territorio comunale il campeggio in qualsiasi forma praticato (tende, bivacco con sacco a pelo, roulotte, camper, ecc.) nelle aree verdi, strade, piazze, vicoli, parcheggi e altre aree di uso pubblico, non all'uopo destinate, salvo autorizzazione.

Art.7 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati

E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti e problemi igienico-sanitari.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro, si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Art.8 – Cautele per oggetti sospesi, manufatti e attrezzature esposte al contatto con il pubblico e immissione di liquidi

È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza alle cose e alle persone.

Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico su aree pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere installata, posizionata e/o protetta in modo da non causare pericolo alle cose e/o persone.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve essere fatto all'interno delle stesse al fine di evitare lo stillicidio lungo le facciate dei fabbricati e sul suolo pubblico e comunque senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre l'immissione o il gocciolamento di acqua o altri liquidi, ad eccezione per le aree agricole e i giardini.

TITOLO III – PULIZIA, DECORO E TUTELA DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art.9 – Esposizione di panni e tappeti

È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio nei centri storici, nonché stenderli fuori dalle finestre oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche suddette.

Art.10 – Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle insegne di esercizio.

Gli stessi devono effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile (coperture, cornicioni, rivestimenti, gronde, ecc.) al fine di garantire la sicurezza pubblica e privata

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta di materiale di qualsiasi genere e la fuoriuscita dell'acqua piovana da canali di gronda o discendenti.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, e simili.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni e Enti incaricati per attività d'ispezione e manutenzione dei manufatti idraulici di cui al presente periodo.

I titolari di autorizzazione alla installazione di preinsegne di indicazione delle relative attività devono provvedere alla decorosa manutenzione delle stesse, sostituendole ogniqualvolta siano deteriorate, o semplicemente scolorite, garantendo altresì la corretta manutenzione dei pali di sostegno, intervenendo ogni qualvolta siano deteriorati, arrugginiti o comunque piegati .

Art.11 – Pulizia degli edifici e delle aree

I proprietari, i titolari di diritti reali e comunque tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi), devono:

- a) mantenere pulite le aree esterne (spazi destinati a giardini, orti o/e a verde, ecc.);
- b) eseguire lo sfalcio periodico dell'erba delle aree esterne, nonché delle aree che, seppure agricole, si trovino nelle vicinanze di fabbricati e/o strade. Le aree interessate da colture in atto seguiranno i tempi naturali di raccolta dei prodotti;
- c) prevenire in ogni caso la diffusione dei roditori :
 - c1) evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorirne la nidificazione;
 - c2) chiudere tutti i fori, le fessure ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni, in particolare delle industrie alimentari, sigillandoli con materiali adeguati;
 - c3) dotare ogni apertura con l'esterno (prese d'aria, tombini, bocche di lupo, ecc.) di rete metallica a maglie non superiore ai 4 mm onde impedire il rifugio dei roditori ;
 - c4) rendere inaccessibili i locali caldaia, ove possono esserci condizioni di temperatura idonee alla nidificazione, i quadri elettrici e i locali di servizio che possano costituire punti di richiamo e di rifugio;
 - c5) conservare gli alimenti in contenitori ben chiusi;
 - c6) consentire comunque l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni e Enti incaricati per attività d'ispezione.
- d) non lasciare in contenitori aperti o in luoghi accessibili i cibi degli animali domestici se non per il tempo necessario al pasto;
- e) apporre impedimenti idonei ad interdire l'entrata e la permanenza di colombi in locali non abitati ed in ogni altro pertugio idoneo alla permanenza e nidificazione di colombi.

Art.12 – Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

Fatte salve le sanzioni penali, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e privato con particolare riguardo al patrimonio artistico ed arredo urbano, è vietato:

- a) danneggiare, imbrattare o alterare il patrimonio artistico.
- b) insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici ovvero apporre, disegnare ovvero incidere sui muri stessi, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure di qualsiasi genere;

c) danneggiare, imbrattare o alterare le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

d) imbrattare, danneggiare e spostare panchine, rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano o comunque destinati ai servizi pubblici ed in genere di pubblica utilità;

Chiunque, previa acquisizione delle relative autorizzazioni, esegue opere che comportino escavazione della pavimentazione stradale asfaltata è obbligato al ripristino a regola d'arte della pavimentazione per tutta la lunghezza dello scavo aumentata di due metri su ogni lato e per una larghezza pari a metà carreggiata se a doppio senso di circolazione, o di tutta la carreggiata se a senso unico.

Per quanto riguarda le infrastrutture digitali si applica il DM 1.10.2013 "*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*".

Art.13 – Sgombero neve

I proprietari, gli amministratori, i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate sono obbligati solidalmente, al fine di tutelare la incolumità delle persone, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

Art.14 – Sistemazioni idraulico-agrarie e gestione della rete idrica superficiale

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani presenti nel territorio comunale ed in particolare di quelli limitrofi alla rete viaria, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito ed alla ferrovia, è fatto obbligo di

procedere agli interventi e di attuare gli accorgimenti di seguito elencati, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno o comunque ogni volta che se ne ravveda la necessità:

- a) eventuale risagomatura per la riduzione delle pendenze e protezione dalla erosione e dai dissesti franosi di tutte le scarpate ricomprese in aree private;
- b) manutenzione ordinaria, spurgo e pulizia degli alvei di tutti i collettori costituenti il reticolo idraulico secondario, minore e marginale da ogni detrito o materiale, compresa vegetazione infestante o secca, che restringa la sezione idraulica originaria ed ostacoli il normale e libero deflusso delle acque, sia in prossimità della rete viaria, della ferrovia e delle zone urbane, sia nelle restanti zone del territorio comunale;
- c) sistemazione idraulica mediante canalette trasversali con griglia di fondo delle strade private specialmente se in pendenza, al fine di limitare l'afflusso di acqua ed il trasporto solido nelle intersezioni con la viabilità pubblica o di uso pubblico;
- d) non intubare, non modificare il tracciato né le dimensioni di fossi e canali privati ed altre forme del reticolo idraulico minore e marginale, senza che siano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni;
- e) mantenere una fascia transitabile agevolmente da mezzi meccanici lungo tutti i fossi demaniali, al fine di consentire il passaggio dei mezzi necessari alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, sono tenuti ad attuare gli accorgimenti e precauzioni di seguito elencati:

- a) conduzione dei terreni agricoli mantenendo una fascia di rispetto minima salda ed inerbita della larghezza di almeno ml 1 dal ciglio dei fossi o dall'orlo delle scarpate, in particolare se limitrofi alla rete viaria, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la stabilità;
- b) conduzione dei terreni agricoli mantenendo una fascia di rispetto minima salda ed inerbita della larghezza di almeno ml 0,5 dal limite della carreggiata, fermo restando il rispetto del confine stradale, ove non siano presenti fossi laterali o scarpate;
- c) realizzazione di una efficiente regimazione idraulica al termine di ogni ciclo di semina o di preparazione ad essa, disponendo ed orientando la rete di acquedotti e scoline campestri verso i fossati o canali di recapito finale, in maniera tale da evitare che le acque defluiscano in modo incontrollato verso le scarpate e le carreggiate stradali, innescando dissesti franosi ed erosivi, allagamenti e accumuli di detriti.

Art.15 – Rami, siepi e erba

Tutti gli Enti e i proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non, prospicienti i centri abitati e/o strade, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di immobili e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, devono provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, in modo da non creare pericoli per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica e scongiurare il pericolo di incendi.

I proprietari di piante attigue alle strade pubbliche e relative pertinenze (marciapiedi, cunette, ecc.) sono obbligati, a proprie spese, a ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le direttive degli uffici tecnici comunali, ogniqualvolta l'apparato radicale di detti alberi abbia danneggiato la strada pubblica e/o le pertinenze sopra indicate.

Per quanto concerne i terreni agricoli, immediatamente dopo i raccolti dovranno essere messi in sicurezza, mediante la rimozione del materiale vegetale residuo altamente infiammabile e l'aratura per almeno 10 metri dal confine di proprietà e almeno 50 metri da zone boscate e da abitazioni.

Art.16 – Accensione di fuochi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale è vietato bruciare materiali di varia natura con accensione di fuochi all'aperto nei centri abitati, nonché in prossimità delle sedi stradali e di aree boschive.

2. L'uso di bracieri, griglie, barbecue, forni e caminetti è consentito nei giardini, cortili ed aree private o in aree pubbliche appositamente attrezzate. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva e maleodorante che ristagna a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Art.17 – Conduzione dei cani

Chiunque , a qualsiasi titolo, conduce cani su suolo o di uso pubblico deve:

- 1) tenere l'animale a guinzaglio;
- 2) provvedere alla immediata rimozione delle feci;
- 3) detenere, ai fini del rispetto dell'obbligo di raccolta degli escrementi, gli strumenti, paletta e sacchetto idonei all'asportazione delle deiezioni;

- 4) mostrare, a richiesta degli addetti al controllo, paletta e sacchetto;
- 5) smaltire i sacchetti contenenti le deiezioni con le modalità previste dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
- 6) non condurre cani anche con guinzaglio, nelle aree individuate con apposita segnaletica.

I cani di indole mordace (mastini, lupo, danese, ecc.) dovranno essere condotti per le vie e piazze pubbliche sempre al guinzaglio e muniti di museruola solidissima.

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

In linea generale è fatto obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Nell'ambito della proprietà dovranno essere posti in condizioni di non recare danno o molestie ad alcuno.

Art.18 – detenzione ovini e suini

All'interno del centro abitato è vietato tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

TITOLO IV– QUIETE PUBBLICA

Art. 19 – Rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica

I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

È comunque vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.

Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.

Art.20 – Veicoli in fermata prolungata con motore acceso

E' vietato tenere acceso il motore del veicolo all'interno dei parcheggi, quando lo stesso è in sosta o in fermata per il carico e scarico passeggeri.

TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 21 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" vengono individuate le seguenti aree del territorio comunale:

Assisi capoluogo:

- Centro storico e zone antistanti alle porte di accesso, sono compresi plessi scolastici, musei, complessi monumentali, luoghi di culto, luoghi della cultura, ecc. (planimetria All. A);
- Santuari, luoghi di culto (Santuario di San Damiano, Eremo delle Carceri ecc.) e parcheggi pubblici esterni al Centro Storico (Giovanni Paolo II, Mojano, Porta Nuova, Matteotti e aree antistanti);

Frazione Santa Maria degli Angeli:

Aree perimetrali alla Basilica Papale (Porziuncola), in particolare: Piazza della Porziuncola (compreso parcheggio e giardini), via Patrono d'Italia (tratto da via Los Angeles a via Carducci), Via Protomartiri Francescani (tratto da via Patrono d'Italia a via Matteucci), Piazza Garibaldi, Via Los Angeles (parcheggio antistante la "Domus Pacis", parcheggio delle Poste per carico scarico autobus), Via Capitolo delle Stuoie, Via De Gasperi, Via Becchetti e comunque tutta l'area ricompresa tra le seguenti strade: Via Los Angeles, Via Martelli; Via Matteucci, Via Protomartiri Francescani, Via Di Valecchie, Via Manzoni, Via Patrono D'Italia; Via della Repubblica; Via Risorgimento, Via Ponte Rosso (planimetria All. B)

Frazione di Rivotorto

- Aree perimetrali al Santuario di Rivotorto ed al parcheggio relativo;

Sono altresì individuati i seguenti luoghi:

- plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le relative pertinenze (parcheggi, palestre e vie di accesso);
- luoghi di culto, cimiteri e relative pertinenze;

- parchi giardini pubblici ed aree verdi;
- parcheggi pubblici;
- edifici pubblici e relative pertinenze.

Art.22 – Artisti di strada

Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella categoria degli “artisti di strada”, che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico.

Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, gli artisti in strada, ovvero, i mimi, i suonatori, i cantanti e simili, possono esibirsi nel rispetto dei luoghi, dei passanti, della quiete pubblica e senza recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nelle strade e piazze consentite e comunque in numero non superiore ad un artista per ciascuna via.

Gli stessi non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 2 ore e tornare nella stessa via o piazza prima del decorso di 4 ore.

E' vietata qualsiasi forma di intrattenimento itinerante nelle seguenti vie e piazze: Piazza e via Santa Chiara, C.so Mazzini, Piazza della Chiesa Nuova, Via Portica, Via San Francesco, Via Merry del Val, Largo Gregorio XI, Piazza Inferiore e Superiore San Francesco, Via Frate Elia.

E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili. Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono fatti salvi provvedimenti abilitativi di deroga specifica, come nel caso di manifestazioni patrocinate o gestite dall'Amministrazione comunale, aventi caratteristiche di manifestazioni temporanee, per i quali potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte di strada in deroga alle norme dettate nei commi precedenti.

Art.23 – Procacciatori

E' vietato ai gestori di imprese private quali, a mero titolo esemplificativo: attività ricettive, pubblici esercizi, parcheggi, attività commerciali in genere, di procacciare, anche mediante personale addetto, clienti all'ingresso o all'esterno dei locali, mediante offerte di prestazioni non richieste, anche ed

eventualmente tramite la distribuzione di volantini o biglietti da visita pubblicizzanti le attività e/o le offerte.

Relativamente ai parcheggi l'attività di cui al punto che precede è vietata anche se svolta all'interno dell'area di parcheggio.

All'ingresso dei parcheggi e nelle aree attigue è vietato, da parte del titolare o del personale incaricato, di svolgere attività, anche non necessariamente con l'ausilio di appositi dispositivi (palette, fischietti, barre luminose, ecc.) tesa ad attirare l'attenzione dei conducenti per convincerli ad accedere all'interno dell'area di sosta.

Art.24 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura

Nei luoghi prospicienti o in vicinanza alla pubblica via o aree frequentate dal passaggio di persone è vietato effettuare lavori di manutenzione esterna, con particolare riferimento alle operazioni di sabbiatura, verniciatura e imbiancatura, senza aver apposto adeguata segnaletica e idonei mezzi di protezione in modo da non arrecare nocimento ad alcuno.

È comunque vietato effettuare operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura ed altre attività che comportino l'emissione di gas, polveri e vapori senza adottare accorgimenti atti ad evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza, accertamento e contestazione

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente delegati.

Art. 26 - Sanzioni amministrative

Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, o pecuniarie previste da norme nazionali o regionali, le violazioni al presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, fatto salva la facoltà della Giunta Comunale di determinare la misura del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/81.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le violazioni al presente regolamento che consistono nella violazione di obblighi, comportano per il trasgressore l'onere di porre fine alla attività, condotta o comportamento non consentito, di ripristinare lo stato dei luoghi, di eliminare le conseguenze della sua condotta; ove la violazione consista in una condotta omissiva rispetto a quella prevista dalla norma, il trasgressore è tenuto a porre in essere tutte quelle attività previste dalla norma violata.

Ove il trasgressore non ottemperi spontaneamente a quanto previsto dal comma che precede il Comune può provvedere d'ufficio addebitando le spese al trasgressore.

Per le violazioni riconducibili all'art. 9 del D.L. 14/2017 si applicano le sanzioni ed i provvedimenti previsti nel decreto legge (art. 9 e segg. D.L.vo 14/2017)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Abrogazioni di norme

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato.

Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vigenti incompatibili con il presente regolamento.

Art. 28 – Entrata in Vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
